

STORIA ECONOMICA

ANNO XII (2009) - n. 1-2



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO XII (2009) - n. 1-2

ARTICOLI E RICERCHE

- GIOVANNI ZALIN, *Percorsi di ricerca in Angelo Messedaglia: dalle discipline finanziarie agli scritti sul territorio* p. 5
- MARIA PAOLA ZANOBONI, «*Et che ... el dicto Pigello sia più prompto ad servire*»: *Pigello Portinari nella vita economica (e politica) milanese quattrocentesca* » 27
- GIOVANNI FARESE, *La continuità dell'amministrazione finanziaria. Paolo Grassi al Tesoro, 1904-1944* » 109
- FREDIANO BOF, *Per la tutela dei bachicoltori veneto-friulani: le prove di rendita dei bozzoli e la Stagionatura veneta di Treviso (1923-35)* » 127
- SERENA POTITO, *Per la storia dell'emigrazione italiana in Canada all'inizio del XX secolo: le rimesse degli emigrati e i corrispondenti canadesi del Banco di Napoli* » 173

NOTE E INTERVENTI

- BERNARDINO FAROLEFI, *Economia del dono ed economia di mercato. A proposito di un libro di Paolo Prodi* » 209
- GERMANO MAIFREDA, *Un «diritto non meno strano che barbaro». Aspetti e temi del dibattito sull'albinaggio nell'Italia dell'Ottocento* » 215

RECENSIONI E SCHEDE

- R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna*, Donzelli, Roma 2009 (D. Ciccolella) » 231
- T. ASTARITA, *Tra l'acqua salata e l'acqua santa. Una storia dell'Italia meridionale*, Edipan, Galatina 2008 (F. Dandolo) » 236
- A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Carocci, Roma 2006 (D. Manetti) » 240

- E. CECCHINATO, *Camicie rosse. I garibaldini dall'Unità alla Grande Guerra*, Laterza, Roma-Bari 2007 (D. Manetti) » 240
- S. ECCHIA, *Sviluppo economico e innovazioni istituzionali nel distretto di Haifa sul finire dell'impero Ottomano (1890-1915)*, Esi, Napoli 2008 (F. Dandolo) » 241
- M. CANALI, *Mussolini e il petrolio iracheno. L'Italia, gli interessi petroliferi e le grandi potenze*, Einaudi, Torino 2007 (D. Manetti) » 245

UN «DIRITTO NON MENO STRANO CHE BARBARO».
ASPETTI E TEMI DEL DIBATTITO SULL'ALBINAGGIO
NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO

Senza le leggi proibitive, le maestranze, il diritto di albinaggio, i privilegi, il dispotismo, l'inquisizione, la persecuzione religiosa, la Spagna, la Francia e l'Italia sarebbero oggidi i paesi più ricchi d'Europa.

Giuseppe Orano, *La libertà economica e la civiltà*, Torino 1865, p. 38

Il diritto di albinaggio o di ubena (dal francese *aubaine*), applicato in molti fra i principali Stati europei di antico regime, fu il diritto del sovrano di impadronirsi delle proprietà degli stranieri morti nel regno senza lasciare eredi legittimi nati e cresciuti come suoi sudditi. Suo fondamento, come già osservò Gian Domenico Romagnosi, scrivendo peraltro in anni in cui tale diritto era ancora per certi aspetti applicato, era la privazione di una facoltà: quella di disporre pienamente di beni, soprattutto immobili, da parte di uno straniero in un determinato territorio. Simmetricamente, coloro che non fossero beneficiati del privilegio della cittadinanza erano a loro volta privati del diritto di ereditare in quel medesimo territorio. «In forza di questo divieto», commentò Romagnosi, «lo straniero si poteva dire colpito da una specie di *morte civile*», non potendo «né raccogliere alcuna successione, né trasmettere a questo titolo i beni che egli acquistasse dappoi»¹.

¹ GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Della cittadinanza, e della forensità* [1814], in *Opuscoli su vari argomenti di diritto filosofico*, Prato, nella Stamperia Guasti, 1835², pp. 69-70, corsivo originale. L'intervento fu originariamente pubblicato sul «Giornale di giurisprudenza universale», 1814, t. IX, pp. 149-221. L'istituto della morte civile, ereditato dall'antico regime, era previsto dall'articolo 22 del *Code Civil* del 1804. Esso disponeva che colui che fosse morto civilmente, oltre a non poter raccogliere e trasmettere beni in successione, era inabilitato alle cariche ed impieghi accessibili ai cit-

Già nel primo Ottocento storici, giuristi ed economisti intravidero in questo «barbaro diritto», come lo definì Melchiorre Gioia nell'ultima pagina del suo *Galateo*, un'espressione di suprema disumanità, oltre che di stoltizia politica ed economica. Gioia attribuì all'età delle riforme, aperta per quanto riguarda il diritto di albinaggio nel 1752 quando i sovrani di Francia e Svezia esentarono reciprocamente i loro sudditi, il progressivo riconoscimento del fatto che «rispettando la proprietà degli esteri ne accrescerebbero la concorrenza ne' loro Stati». La progressiva dinamizzazione degli scambi internazionali della seconda metà del XVIII secolo avrebbe fatto il resto. «Ciò che non ottenne la morale», concluse laconicamente l'economista piacentino, «l'ottenne il commercio»². Non più indulgente fu il giudizio dell'influente giurista e diplomatico statunitense Henry Wheaton (1785-1848), che nella sua *Histoire des progrès du droit des gens en Europe*, scritta nel 1838 per concorrere a un premio offerto dalla French Academy of Moral and Political Science, e tradotta come *A History of the Law of Nations in Europe and America; and the Right of Visitation and Search*, riconduceva espressamente il diritto di albinaggio allo «stesso principio antisociale ricevuto dai popoli antichi, cioè di riguardare lo straniero come nemico, negandogli, senza un patto speciale, ogni diritto di protezione nel territorio di uno Stato». Anche per Wheaton, tradotto in Italia subito dopo l'Unità, l'albinaggio si identificava dunque con una condizione arcaica del diritto di cittadinanza e delle relazioni internazionali: un diritto che, concludeva infatti, «è stato di poi a poco abolito fra le nazioni più incivilite»³. Di «infamia» dell'albinaggio parlò

tadini, oltre a prevedere forme di privazione della capacità giuridica come lo scioglimento del matrimonio e il venir meno dei rapporti di parentela. La morte civile fu abrogata in Francia nel 1854.

² Non è privo di significato che Gioia discutesse l'albinaggio per denunciare quella che riteneva essere una forma coeva dello stesso diritto: la libertà internazionalmente concessa agli editori esteri di stampare, senza chiedere licenza, l'opera di un autore straniero. La violazione della proprietà letteraria negli stati esteri era per Gioia addirittura più «fatale dell'antecedente», giacché l'albinaggio «s'opponeva allo sviluppo d'una ricchezza locale», mentre saccheggiare l'opera letteraria di uno straniero comprometteva lo «sviluppo della ricchezza universale, tale essendo la ricchezza scientifica la quale è utile a tutto l'universo», MELCHIORRE GIOIA, *Galateo*, t. II, in *Opere minori di Melchiorre Gioia*, vol. XVII, Lugano, presso Gius. Ruggia e C., 1837, pp. 440-441. Gioia si era pronunciato contro l'albinaggio già nei suoi *Elementi di filosofia ad uso de' giovanetti* [1818], citandone l'abolizione come esempio dell'asserto «*se la censura cade soltanto sopra ciò che è cattivo, ne può nascere del bene*» (Milano, presso Gio. Pirrotta, 1822³, t. I, p. 248, corsivo originale).

³ Cito dalla prima traduzione italiana di Costantino Arlia, HENRY WHEATON, *Sto-*

anche Carlo Cattaneo, vantando la liberalità degli statuti medievali di Sassari, a suo parere comprendenti «non l'infame rappresaglia su beni dei privati in evento di guerra; non l'infame albinaggio, ma la pubblica [sic] tutela sui beni dello straniero defunto»⁴. E nelle *Interdizioni israelitiche* aggiunte, rievocando le oscurità di un passato ferino:

Nonché poste e corrieri, non v'erano strade. Nessuna protezione, anzi nessun rispetto allo straniero. Ogni castellano traeva pedaggio dai viandanti quando pure non li spogliava o non li incarcerava per trarne riscatto, a modo degli Algerini. [...] I viaggiatori venivano talvolta colti al varco, dichiarati servi e fuggitivi, messi alla gleba e al remo. La roba dei morti stranieri toccava per *albinaggio* al signor della terra⁵.

Come segnala la citazione di Giuseppe Orano posta in apertura, tali opinioni avrebbero trovato una sostanziale continuità negli anni successivi all'Unificazione. Ancora nei primi decenni del Novecento, del resto, il pubblico italiano poteva leggere nella traduzione del *Manifesto al servizio del personalismo comunitario* di Emmanuel Mounier (1936) l'identificazione dell'entrata del capitalista con «un albinaggio»: profitto senza lavoro «che non conosce né misure né limite umano»⁶.

La memoria del «diritto iniquo»⁷, oggi praticamente scomparsa al di fuori della cerchia degli storici e dei giuristi, rimase dunque ben viva fino ai primi decenni del XX secolo. Esso venne abolito in Francia, forse la monarchia entro cui fu più radicalmente e sistematicamente applicato, il 6 agosto 1790 dal primo decreto dell'Assemblea costituente. Negli antichi Stati italiani l'ubena, laddove vigente, non vide praticamente mai un'abolizione totale e unilaterale, venendo piuttosto attenuata, fra secondo Settecento e Restaurazione, da un insieme di trattati parziali di reciprocità fra Stati. A mero titolo esemplificativo della dispersione cronologica di quello svolgimento si può ricor-

ria dei progressi del diritto delle genti e elementi di diritto internazionale, Napoli, presso Giuseppe Marghieri, 1862, t. I, p. 60.

⁴ CARLO CATTANEO, *Della Sardegna antica e moderna*, in *Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo*, vol. II, Milano, coi tipi Borroni e Scotti, 1846, p. 198.

⁵ CARLO CATTANEO, *Interdizioni israelitiche* [1835], Roma 1995, p. 160, corsivo originale.

⁶ E. MOUNIER, *Manifesto al servizio del personalismo comunitario* [1936], Bari 1982, p. 218, citato da L. NICASTRO, *Il socialismo «bianco». La via di Mounier*, Soveria Mannelli 2005, p. 127.

⁷ Così definito da CARLO TROYA in *Storia d'Italia del Medio-Evo*, vol. II, t. II, Napoli, dalla Stamperia reale, 1847, p. 939.

dare che nel 1763 vi fu l'abolizione reciproca dell'albinaggio per i sudditi di Piemonte e Austria, seguito nel 1768 da quella fra Granducato di Toscana e Francia, nel 1782 da quella fra Sardegna e Spagna e nel 1797 dall'abolizione fra Regno di Sardegna e Prussia. Fu del 1806 l'abolizione del diritto tra Francia, Regno d'Italia e Parma, del 1810 quella tra Regno d'Italia e Regno di Napoli e del 1817 tra Sardegna e Modena e Parma. Nel 1818 lo *ius albiganii* fu revocato tra Toscana e Regno di Sardegna e tra Regno di Sardegna e Massa e Carrara, lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, come anche tra Austria e Parma e tra il Regno delle Due Sicilie stesso e diversi altri Stati. Nel 1825 il Regno di Sardegna abolì l'albinaggio verso i sudditi sassoni, nel 1826 verso i lucchesi e i provenienti dal Wurtemberg. Nel 1827 gli Stati sardi abolirono l'albinaggio verso Amburgo, cui nel corso degli anni Trenta si aggiunsero altre realtà di area germanica e, nel 1841, la Russia⁸.

Nel 1843 la questione dell'albinaggio fu fatta oggetto di una prima trattazione sistematica in lingua italiana ad opera dell'interessante ma misconosciuta figura di magistrato ed erudito molfettese Luigi Volpicella⁹. L'esordio dell'opera era emblematico:

La patria nostra non ha mai conosciuto quel diritto non meno strano che barbaro, comunemente detto di albinaggio, per effetto del quale le più colte nazioni dell'Europa, che pretendono per incivilimento entrare di molti innanzi alle altre, hanno negato ne' secoli scorsi ed in certi casi negano tuttavia agli stranieri l'esercizio de' diritti civili, e singolarmente di quelli di succedere e di trasmettere ai loro eredi i beni da essi posseduti¹⁰.

⁸ Esula dalle finalità di questo lavoro una rassegna sistematica del processo di abolizione dell'albinaggio negli antichi Stati italiani. Traggio le informazioni sopra riportate da A. COPPI, *Annali d'Italia dal 1750. Indice generale dal 1750 al 1845*, Roma, nella Tipografia Salviucci, 1851, *passim*. Un'altra buona fonte di partenza per una trattazione completa è la *Raccolta dei trattati e delle convenzioni commerciali in vigore tra l'Italia e gli Stati stranieri compilata per cura del ministero degli Affari esteri*, Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1862.

⁹ LUIGI VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1848³ (la prima edizione è Napoli, Tipografia di G. Colavita, 1843; la seconda edizione è del 1845). Alcuni cenni su Volpicella sono contenuti in E. CORVAGLIA, *Prima del meridionalismo. Tra cultura napoletana e istituzioni unitarie: Carlo de Cesare*, Napoli 2001, p. 106 (in cui si cita la biografia di GIULIO PETRONI, *Della vita di Luigi Volpicella*, Napoli 1883) e in R. SABBATINI, *Messina 1768. Le impressioni dell'economista lucchese Giovanni Attilio Arnolfini*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 3 (2005), pp. 99-100.

¹⁰ *Preambolo*, in VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, p. 5.

Quando ancora era in corso la sua abolizione l'ubena appariva dunque già del tutto estranea e finanche aberrante alla cultura giuridica e civile, liberale e liberista, ottocentesca. La sua origine veniva da Volpicella ricondotta alla Francia, cui spettava il disonore di avere «trapiantata» anche nel meridione «questa esotica pianta», che vi ha «allignato» in spregio alla «tradizione di ospitalità de' nostri maggiori». Diritto di albinaggio e accoglienza dello straniero erano dunque ormai considerati nel XIX secolo antitetici in nome della civiltà. Con riferimento alla stessa area politico-geografica era del resto apparsa, due decenni prima, un'anonima *Risposta alle petizioni de' negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia*¹¹ che, mentre difendeva i provvedimenti con cui il Regno, titolare di monopolio, aveva limitato l'estrazione e aumentato il prezzo dello zolfo, ricordava la generosità con cui «sua maestà siciliana» aveva concesso «agl'inglesi residenti ne' suoi Stati libertà di disporre de' loro beni, garentia per la conservazione della loro proprietà e della loro sicurezza personale»¹². E aggiungeva:

L'ospitalità! Questa virtù ch'era in grande onore presso gli antichi forma il maggiore ornamento delle nazioni moderne, e più d'ogni altra cosa della nazione e della legislazione napoletana. Noi rammentiamo ad onor di quel paese, che un suo re, l'imperator Federico II, fu il primo ad abolire il dritto d'albinaggio, che scaturendo dalle torbide fonti della depravata romana giurisprudenza infestava la terra¹³.

Anche il magistrato Volpicella auspicava la diffusione internazionale di leggi di abolizione pari a quella promulgata nella stessa Francia nel luglio 1819, proclamando quanto «ingiuste manifestamente sono e contrarie alla utilità di tutte le nazioni incivilite le restrizioni che le nostre leggi oppongono all'esercizio de' diritti civili agli stranieri»¹⁴. Il problema della sorte dei beni di proprietà degli stranieri era del resto intrecciato con altre questioni economicamente molto rilevanti, a partire da quella del libero esercizio di attività imprenditoriali e professioni. L'articolo 11 del *Code civil* del 1804 permetteva allo straniero

¹¹ *Risposta alle petizioni de' negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia*, Pisa 1840.

¹² Ivi, p. 12.

¹³ Ivi, p. 16. A Napoli l'albinaggio per reciprocità entrò nel 1809 con l'applicazione del Codice civile napoleonico. «Si renda eguale la condizione civile degli stranieri a quella de' cittadini», concludeva il magistrato, «e, tolto di mezzo l'unico ostacolo che finora si è frapposto al compimento di questi desideri, d'ogni parte eglino converranno in questo reame, si aumenterà la produzione, ed accrescere vedremo la nazionale prosperità», VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, p. 111.

¹⁴ Ivi, p. 6.

l'esercizio dei soli diritti civili che dalla sua nazione, per mezzo di trattati in vigore, fossero stati concessi ai francesi. Applicando questa norma ad alcuni particolari casi, gli articoli 726 e 912 dello stesso codice prescrivevano così che non fosse possibile ai congiunti di un defunto straniero nel territorio francese succedere nei suoi beni qualora non fosse lecito ai francesi acquisire per diritto di successione i beni siti nel territorio della nazione cui apparteneva il defunto. Non era inoltre permesso di disporre a favore di uno straniero al quale fosse vietato di disporre a favore di un francese. La legge del 1819 abolì peraltro le sole disposizioni contenute in questi ultimi due articoli, rimanendo in vigore la norma generale di reciprocità¹⁵.

Ingiustizia morale, iniquità sociale e dannosità economica furono dunque i capisaldi su cui poggiò la condanna unanime del XIX secolo verso l'albinaggio, producendo la sua graduale estirpazione dagli ordinamenti giuridici europei. «Una delle più ingiuste oppressioni che siasi mai inventata», lo definivano gli «Annali universali di statistica» nel 1838¹⁶. Non mancarono però già in età moderna posizioni intellettuali di dissenso rispetto all'applicazione del *droit d'aubaine* o comunque di critica della sua impalcatura teorica. L'idea che la discriminazione dello straniero fosse una pratica «primitiva», fondata sulla paura, fu del resto ispirata allo stesso Volpicella da un illustre conterraneo: «essendo proprio dei tempi eroici, siccome ha sapientemente avvertito il Vico, il riguardare gli stranieri quali perpetui nemici e tenerli, per quanto fosse possibile, lontani da' propri confini»¹⁷. Gli avrebbe certamente dato ragione Ugo Foscolo, che inaspettatamente, nella Londra del 1823, si vide rifiutare l'ipoteca dei manoscritti delle sue opere sulla base dell'argomento che gli atti dell'italiano avrebbero potuto essere dichiarati nulli, in sussistenza del diritto di albinaggio¹⁸. Eppure il poeta di Zante avrebbe dovuto ricordarsi della prima pagina del *Viaggio sentimentale* di Lawrence Sterne, da lui stesso tradotta e stampata nel 1813:

¹⁵ Ivi, pp. 7-8.

¹⁶ *Il dottor Francia dittatore del Paraguay*, «Annali universali di Statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», vol. LVIII, ottobre, novembre e dicembre 1838, p. 20.

¹⁷ VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, p. 9.

¹⁸ Ugo Foscolo a Lord Dacre, Londra, 14 gennaio 1823: «Quando volli effettuare un prestito di danaro, offrendo in ipoteca le mie scritte originali, mi furono ricusate da chi era meco in trattato, perché i suoi legali gli dissero che i miei titoli di possesso potrebbero venir dichiarati nulli in forza della legge di Albinaggio; e da due avvocati consultati da me non ho avuto altro che due citazioni di lord Coke e di

Il navicello veleggiò alle noce del dì seguente: e per le tre mi trovai addosso a un pollo *fricassé* a desinare – in Francia – e sì indubitabilmente, che se mai quella notte mi fossi morto d'indigestione, tutto il genere umano non avrebbe impeetrato, che ne mie camicie, e mie brache di seta nera, la mia valigia e ogni cosa non andassero pel *droit d'aubain* in eredità al re di Francia – anche la miniatura ch'io porto meco da tanto tempo, e che io tante volte, o Elisa, ti dissi che io porterei meco nella mia fossa, mi verrebbe strappata dal collo. [...] Sire, non è ben fatto: e sì che mi rincresce d'averne che dire col monarca di un popolo tutto cuore e sì incivilito e cortese e sì rinomato per la gentilezza de' sentimenti¹⁹.

Nella trattatistica giuridica francese degli anni quaranta dell'Ottocento l'abbinamento tra origini dell'ubena e oscurità medievale è ormai d'obbligo. Lo sostennero fra gli altri Charles Demangeat in *Histoire de la condition civile des étrangers en France* (1842), Charles Alexander Sapey in *Les étrangers en France sous l'ancien et le nouveau droit* (1843), ed Eugène Soloman nell'*Essai sur la condition juridique des étrangers dans les législations anciennes et le droit moderne* (1844)²⁰. In quello stesso 1843 Volpicella, mentre risolveva in senso medievale la controversa etimologia del termine, derivandolo da *albanus* e *aubena*, «con le quali ne' tempi di mezzo si additavano gli stranieri e gli avventizi»²¹, citava Montesquieu – ma anche Demangeat – laddove affermava che il diritto si dovesse storicamente «alla barbarie de' popoli germani ed alla selvaggia e crudele loro indole»²².

Blackstone, che mi confermano in questo timore». Cfr. UGO FOSCOLO, *Epistolario*, in *Opere edite e postume*, Firenze, Le Monnier, 1854, vol. VIII, p. 94.

¹⁹ [LAURENCE STERNE], *Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia*. Traduzione di Didimo Chierico [Ugo Foscolo], Italia 1825, p. 2.

²⁰ Il primo è citato da Volpicella, oltre che da P. SAHLINS, *Fictions of a Catholic France: The Naturalization of Foreigners, 1685-1787*, «Representations», numero monografico su *National Cultures before Nationalism*, 47 (1994), pp. 85-110; il secondo, oltre che dallo stesso VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, p. 13, è indicato da E.M. BORCHARD, *Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad*, «The American Journal of the International Law», 3 (1913), p. 498; il terzo in VOLPICELLA, *ibidem*.

²¹ VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, p. 22. L'etimologia era già chiara al giurista francese cinquecentesco Jean Bacquet, che la espone nel suo *Traité du Droit d'Aubeine*, in *Oeuvres de Me. Jean Bacquet*, Lyon 1744, 2 volumi, vol. II, capitolo 2, paragrafo 1, come evidenziato da SAHLINS, *Fictions of a Catholic France*, p. 86.

²² Ivi, p. 16. Il riferimento è all'*Esprit des lois*, libro XXI, capitolo XVII (non, come erroneamente indicato da Volpicella, XIII): «Dans ces temps-là [la loi des Wisigoths] s'établirent les droits insensés d'aubaine et de naufrage: les hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devoient d'un côté aucune sorte de justice, et de l'autre aucune sorte de pitié».

Non diversa fu la posizione tenuta un decennio più tardi da Gaetano Moroni nel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*:

L'origine di questo diritto risale a' tempi remotissimi ne' quali gli stranieri erano considerati come nemici presso le più colte e potenti nazioni dell'antichità. Sono note le inumane leggi fatte dagli ateniesi in odio di quelli che non nascevano entro il territorio della loro repubblica. [...] Allorché dopo l'irruzione de' barbari in Europa pullularono gli ordini feudali, allorché gli abituri, i campi, le vettovaglie, le consorti, e le vite de' sciagurati servi e vassalli, venivano giudicate una proprietà de' pochi e potenti oppressori, non era d'aspettarsi che questi dimostrassero maggiore indulgenza verso gli stranieri, di quello che fosse per loro usata verso i propri concittadini²³.

Luigi Chiala, storico e uomo politico, avrebbe ricavato le sue posizioni dall'Hugo Grotius del *De juri belli ac pacis* laddove faceva nascere il diritto internazionale dalla chiusura dell'età dell'albinaggio. «Il dritto multinazionale essendosi infatti sostituito a quello che dritto di albinaggio nomavasi, le relazioni civili tra le nazioni vennero stringendo sul fondamento della egualità di trattamento fra i cittadini dei vari Stati». «L'albinaggio», continuava, «poneva tra loro differenze e statuiva che il suddito estero o non fruisse alcuno diritto civile, o con intollerabili condizioni lo conseguisse»²⁴. La lettura ottocentesca e primo novecentesca dell'ubena come emblema e residuo di un Medioevo crudele e antisociale spiega forse anche la sua rimozione dalla storiografia economica italiana, nella sua fondazione primo-novecentesca tesa a ricercare proprio nell'esperienza comunale e nella libertà di commercio le radici della prosperità finanziaria e dell'identità civile della nazione. Luigi Cibrario, nella sua *Economia politica del Medioevo*, aveva del resto fin dagli anni dell'Unità spiegato che l'albinaggio era da intendersi come il diritto che «considerava ogni forestiero come barbaro e come nemico», ritenendolo «frutto della politica romana» e «temprato in qualche luogo in favor del commercio»²⁵.

²³ GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 75, Venezia, Tipografia Emiliana, 1855, pp. 25-26, voce *Testamento*.

²⁴ LUIGI CHIALA, *Una pagina di storia del governo rappresentativo in Piemonte. Compilata su memorie e documenti inediti. Il Ministero Azeglio sul cominciare del 1852*, «Rivista contemporanea», vol. XI (1857), p. 352. Sulle posizioni di Grotius cfr. J.-F. DUBOST e P. SAHLINS, *Et si on faisait payer les étrangers? Louis XIV, les immigrants et quelques autres*, Paris 1999, p. 77.

²⁵ LUIGI CIBRARIO, *Della economia politica del Medio Evo*, Torino, Eredi Botta, 1861⁵, t. II, p. 124. Anche per Antonio Scialoja, già negli anni in cui era docente di

Lo stesso Melchiorre Gioia nella *Filosofia della statistica* identificò, fra le funzioni di una delle cinque partizioni amministrative fondamentali dello Stato, quella degli «affari esteri», la cancellazione dell'ubena. Le «relazioni fra uno Stato e l'altro» comprendevano per lui infatti «non solo tutti i trattati di guerra e di pace, ma eziandio quelli che spettano alle relazioni commerciali e civili dei privati, come per esempio le abolizioni dell'albinaggio»²⁶. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Jean-François Dubost e Peter Sahlins, titolari degli studi più accreditati su questo tema, hanno letto nell'affermazione culturale ed economica della categoria dell'albinaggio un momento centrale nel processo di costruzione della categoria della cittadinanza. Termine, questo, che, a differenza di quanto si è talvolta sostenuto²⁷, non è affatto estraneo al lessico amministrativo dell'antico regime, pur assumendo ovviamente significati non sovrapponibili con gli attuali. L'*aubain* era dunque lo straniero o meglio l'*alieno*, secondo la pregnante traduzione di Peter Sahlins²⁸. La maggior parte dei giuristi e del pubblicisti faceva del resto derivare, seguendo il giurista Jean Bacquet (1588-1629), la parola *aubain* da *alibi natus*, nato altrove. Un'etimologia

Economia politica all'Università di Torino, le leggi di abolizione dell'albinaggio furono «eque ed economiche», poiché in conseguenza ad esse «vide l'uomo rispettata ovunque la sua proprietà anche dopo la morte, e le relazioni commerciali si accrebbero», *I principî della economia sociale esposti in ordine ideologico*, Torino, Giuseppe Pomba e C., 1846², p. 227.

²⁶ MELCHIORRE GIOIA, *Filosofia della statistica* [1826], t. IV, Milano, presso gli editori degli Annali universali delle scienze e dell'industria, 1830, p. 658. Il passo venne ripreso letteralmente da Gian Domenico Romagnosi in *Della ragion civile delle acque nella rurale economia* del 1829 (cfr. l'edizione riportata in *Opere di G.D. Romagnosi*, a cura di A. De Giorgi, vol. V, t. II, Milano, presso Perelli e Mariani editori, 1843, p. 1313).

²⁷ Per esempio da P. RÉTAT, *The Evolution of the Citizen from the Ancien Régime to the Revolution*, in *The French Revolution and the Meaning of Citizenship*, a cura di R. Waldinger, P. Dawson e I. Woloch, Westport Conn.-London 1993, pp. 3-15, e gli altri saggi del medesimo autore ivi citati. Sull'uso del termine nella cultura illuministica, con conseguente ricezione da parte della Rivoluzione, si veda M.P. FITZSIMMONS, *The National Assembly and the Invention of Citizenship*, ivi, pp. 29-41. Sulle diverse declinazioni del concetto di cittadinanza nell'Europa moderna si rimanda a L. TEDOLDI, *Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta (secc. XVI-XVIII)*, Milano 2004, pp. 23-24.

²⁸ P. SAHLINS, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Ithaca, N.Y. 2004, p. 30. Su questo libro e il volume di Michael Rapport in seguito citato si può vedere la nota di commento di Giulia PACINI, *Contending with the Droit d'aubaine. Foreign Citizens in France before 1819*, «Eighteenth-Century Studies», 2 (2005), pp. 371-373.

logia incerta – più probabilmente il termine deriva da *ali ban*, colui che appartiene a un'altra giurisdizione signorile²⁹ – ma del tutto sintomatica della coeva identificazione tra nascita straniera ed estraneità politica, sociale ed economica. Per Jean Bodin, che trattò il problema nell'ultimo dei *Six livres de la République*, i forestieri sviluppavano in quanto tali un insieme di incapacità (*incapacité*), termine derivato dal diritto romano e ampiamente impiegato nelle leggi di età moderna. Secondo Bodin erano appunto tali incapacità a definire il *droit d'aubain*. I forestieri erano tali in quanto incapaci di cedere o ricevere beni, elemento che i giuristi francesi dell'epoca definivano di volta in volta «vizio» (*vice*) o «macchia» (*tache* oppure *macule*), termine rappresentativo di una qualità legale e morale determinata principalmente dalla natura e dalla nascita. In Bodin la maggiore incapacità dello straniero consiste nella inabilità a redigere testamento o ad intestare ad altri sue proprietà. Inabilità che era esplicitamente legata al diritto del re, o del signore, di sequestrare la proprietà dello straniero dopo la sua morte³⁰. Fu del resto lo stesso Bodin a evidenziare che il diritto d'albinaggio non era esclusivo della Francia, attribuendolo a Napoli e alla Sicilia, oltre che all'«intero Impero d'Oriente». René Chopin, contemporaneo di Bodin, aggiunse all'elenco l'Inghilterra, la Spagna e l'Ungheria, ripreso da Bacquet che lo estese alla Scozia e all'«intero Impero d'Occidente»³¹.

Allo stato attuale delle ricerche non è possibile effettuare una comparazione storiograficamente attendibile fra le forme di applicazione, o di esenzione, dell'ubena delle diverse realtà statali di antico regime. È probabile che nell'Italia del basso Medioevo gli eredi di stranieri defunti non soffrissero generalmente di confische dei beni, e che il diritto di albinaggio vi fosse sconosciuto. Nell'Inghilterra della prima età moderna, pur in persistenza di molte distinzioni giuridiche tra cittadini e stranieri, la corona non reclamò mai diritti sulla proprietà di stranieri che morissero all'interno del regno senza eredi³². Nella Spagna della stessa epoca, dove gli stranieri formalmente non potevano intraprendere commerci con le Indie né detenere uffici secolari o religiosi o altre forme di beneficio, la corona spagnola non reclamò mai il diritto di confiscare le proprietà di stranieri morti all'interno del re-

²⁹ SAHLINS, *Unnaturally French*.

³⁰ Ivi, p. 31.

³¹ Ivi, p. 32.

³² *Ibidem*.

gno³³. Nello Stato Pontificio nel 1169 Alessandro III abolì ogni restrizione all'accesso all'eredità da parte di stranieri, come del resto accadde nel Sacro romano impero dopo i provvedimenti a riguardo risalenti a Federico II. Le proprietà che lasciavano la giurisdizione imperiale, sia in termini di transazioni commerciali che di eredità, erano tuttavia spesso tassate tra il 5 e il 10% del loro valore³⁴. Sappiamo inoltre che nello Stato sabaudo una legislazione d'ubena fu promulgata a più riprese in età moderna, essendo più volte abrogata al fine di favorire l'immigrazione³⁵.

Nelle realtà che conobbero l'albinaggio la sua applicazione fu inestricabilmente legata alla condizione degli stranieri e alle vicissitudini economiche e sociali generali. Gli importanti studi di Simona Cerutti hanno messo inequivocabilmente in luce come dopo la peste del 1630 negli Stati sabaudi il diritto fosse sospeso, come peraltro accadde nel primo Settecento quando la rinnovata espansione dell'industria della seta suscitò una forte domanda di tecnici e operai stranieri³⁶. I momenti di difficoltà produttiva, come il decennio 1720-1730 nello Stato sabaudo, manifestavano invece una maggiore aggressività degli operatori economici nei confronti dei concorrenti stranieri e dunque un riacutizzarsi delle richieste di discriminazione. Il 1723 fu peraltro l'anno di istituzione ufficiale in Piemonte dei ghetti ebraici, con un emblematico contorno, che si prolungò per tutto il decennio, di battesimi forzati e rapimenti di bambini ebrei. Nel 1725 si procedette a un primo censimento della presenza di valdesi a Torino, poco prima che questi si vedessero privati del diritto di appartenere ad alcuni corpi di mestiere. Corpi che, seguendo le direttive del Consolato di commercio – la locale magistratura commerciale, attiva dal XVII al XIX secolo –, assimilarono in quel periodo il requisito dell'appartenenza religiosa alla «buona voce, conditione e fama». Nella stessa fase gli ottantatre mercanti stranieri, molti dei quali riformati, che a inizio secolo avevano accolto l'invito a stabilire la propria residenza in Piemonte dietro esborso in denaro a titolo di sospensione della legge

³³ Come mostra T. HERZOG, *Municipal Cities and Empire: Communal Definition in Eighteenth-Century Spain and Spanish America*, in *Privileges and Rights of Citizenship. Law and the Juridical Construction of Society*, a cura di J. Kirshner e L. Mayali, Berkeley 2002, pp. 147-168.

³⁴ SAHLINS, *Unnaturally French*, p. 33.

³⁵ S. CERUTTI, *À qui appartient les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, «Annales. Histoire, Sciences sociales», 2 (2007), pp. 355-383.

³⁶ Ivi, p. 361.

d'ubena, si videro revocati i propri privilegi. Ciò condusse a confische dei beni dei defunti, la cui morte era spesso segnalata alle autorità dai mercanti locali concorrenti³⁷.

Per quanto il richiamo al precedente romano-imperiale in fatto di stranieri e di schiavitù fosse d'obbligo in ogni trattazione sull'ubena³⁸, sembra che in realtà la corona francese si appropriasse tra Due e Trecento di un diritto tradizionalmente proprio dei signori feudali, risalente al IX secolo. Lo trasmise poi alle età successive grazie alla mediazione dei giuristi, arricchendolo di contenuti non sempre presenti in età feudale. Tra questi il diritto di tassare gli stranieri in misura superiore rispetto ai locali, e, a partire grosso modo dalla guerra dei Cento anni, di impedire loro l'accesso a cariche politico-religiose, di limitarne l'attività economica e professionale e di imporre il pagamento di una cauzione per accedere al giudizio. A partire dai regni di Filippo il Bello e dei primi Valois, con il rinforzo dell'ordinanza di Blois del 1579, è in particolare la professione di banchiere ad essere scrupolosamente normata e difesa dagli stranieri, che in quel settore erano ancora principalmente gli italiani. La dichiarazione del 22 luglio 1697, «cette dernière folie de Louis XIV, à tous les sens du terme»³⁹, prevedeva che gli stranieri che stabilissero la loro abitazione in Francia dovessero pagare un tributo annuo, il *droit de chevage*. Fissava inoltre che al momento del matrimonio con cittadini francesi gli stranieri dovessero versare alla corona un terzo o metà delle loro possessioni (il *droit de formariage*), che fosse applicato appunto il tradizionale *droit d'aubaine* e un insieme supplementare di restrizioni che, fra l'altro, impediva loro di possedere uffici, ferme, appalti, dignità, impieghi pubblici, di esercitare il cambio, la banca e una serie di altri mestieri. La prima ordinanza di Bois – ne seguì una seconda nel 1616 – prevede inoltre limitazioni in ordine all'accesso ai benefici ecclesiastici, limitandoli ai maggiori (vescovati e abbazie principali). Nella stessa cornice è da collocarsi la raccolta delle lettere di naturalizzazione che tra 1660 e 1790 avrebbero dovuto consentire l'accesso alla cittadinanza francese, e la *Naturalization Tax* del 1697, che ampliando il *droit d'aubain* prevedeva l'imposizione di tutti gli stranieri, dei loro discendenti e dei loro eredi trasferitisi nel regno dopo il 1600. Circa 9.000 mer-

³⁷ S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano 2003, pp. 138-139.

³⁸ Come rileva M. RAPPORT, *Nationality and Citizenship in Revolutionary France. The Treatment of Foreigners 1789-1799*, Oxford-New York 2003², p. 34.

³⁹ DUBOST-SAHLINS, *Et si on faisait payer les étrangers?*, p. 17 e *passim*.

canti (per il 34%), artigiani (34%), lavoratori agricoli (11%) e impegnati in altre attività furono così tassati, anche se solo una piccola parte degli stranieri residenti in Francia in quel periodo ottenne la naturalizzazione.

Va osservato che il *droit d'aubain* non fu applicato, in Francia come altrove in Europa, uniformemente per tutti gli stranieri e su tutto il territorio dello Stato. Esenzioni e privilegi, concessi a città, province, aree specifiche e singoli individui, ne limitarono notevolmente l'impatto e la diffusione. Sempre nel caso della Francia le province di tarda acquisizione (i vescovadi di Metz, Toul e Verdun) ma anche Marsiglia e Dunkerque godettero di privilegi di esenzione, come anche i soldati svizzeri e le comunità straniere presenti a Bordeaux e alle fiere della Champagne e di Lione⁴⁰. Le stesse pretese cinque-seicentesche di «universalità» dell'ubena erano imprecise: spesso derivavano dalla sua equiparazione con altri provvedimenti minori a sfavore della proprietà dei forestieri, come i diritti accampati dai reali su beni abbandonati o non reclamati o altre forme di limitazione dei diritti civili, religiosi o politici inerenti lo status di straniero. «Le droit d'aubaine», riassunse del resto già nel 1620 Jean Bacquet, «a été introduit en France [...] pour avoir connaissance de celui qui est né au Royaume; et de celui qui n'en pas né, toutefois y est venu demeurer, et pour mettre différence entre l'un et l'autre»⁴¹. A rafforzare l'identificazione tra *aubain* e alieno gli ordinamenti prevedevano peraltro che fosse da considerarsi *aubain* anche colui che nasceva fuori dal matrimonio. I figli naturali erano dunque regnicoli in quanto nati e dimoranti in Francia, ma al contempo erano soggetti al diritto di albinaggio in quanto estranei all'ordinamento sociale «naturale». Si tratta dei soli regnicoli a essere giuridicamente considerati *aubains*⁴².

Con l'affermazione di un nuovo ordine politico incentrato sulla nazione, che impose una ridefinizione dei rapporti tra individuo, ordine e sovrano, nel 1790 il *droit d'aubain* fu abolito in nome dei valori universali di fraternità ed uguaglianza. Ciò, significativamente, accadde nel medesimo contesto legislativo che aboliva i fondamenti po-

⁴⁰ Ivi, pp. 18-19. La dichiarazione del 1697 prevedeva il mantenimento del privilegio di esenzione per le fiere di Lione, promulgato nel 1464, riaffermato nel 1494, nel 1569 esteso a tutti i mercanti stranieri domiciliati in città e ribadito dallo stesso Luigi XIV nel 1643, ivi, p. 51. Sulle esenzioni nel quadro degli Stati sabaudi cfr. CERUTTI, *À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne?*, p. 366 e sgg.

⁴¹ Citato da DUBOST-SAHLINS, *Et si on faisait payer les étrangers?*, p. 64.

⁴² Ivi, p. 66.

litici, culturali e sociali dell'antico regime. Come ha commentato Pietro Costa, l'abolizione dell'ubena avvenne «in omaggio alla convinzione che quei diritti appartengano all'uomo in quanto tale»⁴³, anche se, si è fatto notare⁴⁴, la distinzione tra cittadino e straniero non scomparve con l'età rivoluzionaria. Tese anzi a rafforzarsi nel momento stesso in cui, nella fase giacobina, il nesso di appartenenza tra individuo e nazione divenne sempre più stringente. Con Napoleone la concessione o il diniego della naturalizzazione dei forestieri tornò a essere oggetto di provvedimento discrezionale dell'esecutivo, e il vecchio *droit d'aubain*, come si è detto, riemerse dall'antico regime in cui lo si voleva confinato. Il «diritto di ritorsione» fu la *ratio* posta dai giuristi alla base della sua applicazione sia in età moderna che nell'Ottocento, in base alla massima *quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur* che ancora in pieno XIX secolo, anche in tema di albinaggio, vantava numerosi seguaci⁴⁵. Ciò nonostante il progetto di Codice civile italiano presentato già nel 1860 all'esame della commissione parlamentare competente prevedeva, al primissimo posto fra le «importantissime e fondamentali modificazioni» dello Statuto albertino volute dalla prima maggioranza, che fosse «cancellata la traccia dell'albinaggio»⁴⁶.

È difficile stimare quale fosse nel quadro dello Stato moderno la rilevanza strettamente finanziaria e fiscale dell'esercizio del diritto d'ubena. Il caso meglio conosciuto, quello della Francia, lascia pensare che essa fosse, percentualmente parlando, relativamente modesta. Gli interessi politici delle corone europee e le conseguenze culturali del-

⁴³ P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, II, *L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari 2000, p. 94.

⁴⁴ L. NUZZO, *Cittadinanza: un percorso di lettura*, «Rechtsgeschichte», 8 (2006), p. 133.

⁴⁵ Cfr. per esempio la trattazione operata nel 1865 da Pasquale Fiore, cattedratico all'Università di Pisa, che pure contrario al diritto di ritorsione è tuttavia costretto ad ammettere: «quasi tutti i pubblicisti sieguono [*sic*] gli stessi principi ed appoggiandosi alla massima [...] legittimano la retorsione come un utile espediente per far cessare alcuni atti d'iniquità [...]». «Un re», aveva esplicitato Fiore poco sopra, «deve far valere il diritto di albinaggio contro quei sudditi di principi, che lo ammettono per i propri sudditi», *Nuovo diritto internazionale pubblico, secondo i bisogni della civiltà moderna*, Milano, presso la Casa editrice e tipografia degli autori-editori, 1865, p. 364.

⁴⁶ Si veda a riguardo *Due mesi di sessione parlamentare e il programma della maggioranza*, Bologna, Tipografia di Giacomo Monti, 1860, p. 23: «Stato civile – È facilitato al forestiere l'acquisto dei diritti civili, lasciata al cittadino libertà maggiore di espatriare: cancellata la traccia dell'albinaggio».

l'applicazione di quel diritto furono invece estremamente significativi. Nel corso dell'età moderna la definizione ed applicazione del *droit d'aubain* rappresentò infatti una delle declinazioni anche economicamente più evidenti dell'autorità e della sovranità. La riattivazione e la configurazione dell'ubena rafforzò la dinamica dello Stato assoluto volta a imporre leggi uniformi nell'ambito dei confini nazionali e a tutte le persone in essi collocate. Come ha ben precisato Peter Sahllins, «because the droit d'aubaine was so intimately linked by the lawyers to sovereignty, from a strictly absolutist viewpoint it could not be fragmented as long as the sovereignty remained indivisible»⁴⁷. Ne è un esempio lampante l'estensione tardo seicentesca (in congiunzione con l'imposizione della tassa del 1697) dell'albinaggio alle province meridionali della Provenza e della Linguadoca, e a quella orientale di Metz. Tutte province a diritto romano che fino a quel momento erano state renitenti a riconoscere il diritto, o ne erano state esentate, e che in nome dell'universalità delle leggi imposte dalla corona dovettero abdicare ai loro storici privilegi locali. Anche se nel 1730 gli stranieri residenti in alcune isole felici, come i porti di Marsiglia, Bordeaux e Dunkerque, mantenevano ancora l'esenzione, a fine XVII secolo oramai in pressoché tutta la corona francese il diritto del sovrano di incamerare la proprietà degli stranieri morti senza eredi nazionali era pienamente riconosciuto⁴⁸.

Per quanto dunque i nessi tra diritto d'albinaggio e privilegio della cittadinanza fossero molteplici e profondi, in un antico Stato le politiche della proprietà straniera potevano venire decise o riformate sulla base di considerazioni parzialmente esterne alle questioni della concessione del privilegio di cittadinanza. Considerazioni che, non raramente, si rifacevano alla sfera della cultura economica, fondandosi su modelli teorici, taciti o espliciti, di funzionamento del sistema di perpetuazione delle risorse umane e materiali. Affermare ciò non significa naturalmente disconoscere il cardine fondamentale rappresentato dalla questione della cittadinanza come forma di distinzione, di separazione e appunto, come è sempre definita dalle fonti coeve, di privilegio. È del resto proprio la nozione di cittadinanza, ben più di quella di albinaggio, ad avere attirato l'attenzione degli storici delle istituzioni politiche, tradizionalmente con particolare attenzione al-

⁴⁷ SAHLINS, *Unnaturally French*, p. 46.

⁴⁸ Ivi, p. 48 e sgg.

l'ambito medievale ma, negli ultimi anni, con sempre maggiore interesse verso l'epoca moderna⁴⁹.

GERMANO MAIFREDA
Università degli Studi di Milano

⁴⁹ Un utile e relativamente recente studio organico è C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria*, Milano 1990, integrabile dal lavoro di D. QUAGLIONI, *The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages*, in *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, a cura di A. Molho, K. Raaflaub e J. Emlen, Ann Arbor, Mich. 1991, pp. 155-167. Sull'età moderna si possono vedere, oltre alla bibliografia già citata, G. ANGELOZZI e C. CASANOVA, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2000; M. CASINI, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 133-150; P. VENTURA, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, «Quaderni storici», 89 (1995), pp. 385-461; T. HERZOG, *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven 2003; TEDOLDI, *Cittadini minori*; A. TERRENI, «Sogliono tutti i forastieri, i quali vanno a negoziare nelle città d'altri Dominii, essere favoriti et privilegiati». *La concessione della «civitas mediolanensis» ai mercanti-banchieri genovesi nel XVI secolo*, in *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, a cura di C. Donati, Milano 2006, pp. 105-122.